

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

21.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo e sostituzioni:			
PRESIDENTE	214	CATTANEO PETRINI GIANNINA	219, 223, 225
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DE MARIA	217, 220, 222, 224 230, 235, 236
Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta (<i>Testo unificato approvato dalla XI Commissione del Senato</i>) (1991);		LA BELLA	217, 218, 219, 220, 222 225, 229, 232, 234, 235
FERIOLI ed altri: Istituzione di scuole professionali per infermieri (274);		LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	218, 219, 223, 226 227, 231, 232, 234
SPINELLI: Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e modifiche delle scuole professionali per infermiere (596);		MONASTERIO	217, 219, 220, 221 225, 228, 230, 233
DARIDA: Istituzione di scuole per infermieri professionali (898)	214	SPINELLI	220, 221, 222, 225 226, 229, 230, 231
PRESIDENTE	214, 215, 217, 219, 220, 224, 226 227, 228, 231, 232, 234, 236	TANTALO	220, 224, 236
ALBONI	224, 232	URSO	224
ALLOCCA	221	VENTUROLI	218, 219, 220, 222, 236
BARBERI, <i>Relatore</i>	214, 218, 219, 223, 225 226, 227, 231, 232, 235	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
BIAMONTE	224, 225	Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (<i>Modificato dalla XI Commissione del Senato</i>) (2334-B)	236
BOFFARDI INES	219, 221, 223, 225 226, 231, 232, 235	PRESIDENTE	236
		MASCOLO	236
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	242

La seduta comincia alle 10,10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Andreoni. Faccio presente altresì che i deputati Cortese e D'Antonio sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ines Boffardi e Tantalo per la discussione del disegno e delle proposte di legge nn. 1991, 274, 596, 898 e del disegno di legge n. 2334-B.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 1991 (testo unificato approvato dalla XI Commissione del Senato) e delle proposte di legge Ferioli ed altri n. 274, Spinelli n. 596, Darida n. 898, per la riforma delle professioni para-sanitarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1991 (testo unificato approvato dalla XI Commissione del Senato), e delle proposte di legge Ferioli ed altri n. 274, Spinelli n. 596, Darida n. 898.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato assunto come testo base per la discussione. Prima di riprendere l'esame degli articoli, prego il relatore di riferire preliminarmente sul parere espresso nella seduta di ieri dalla VIII Commissione istruzione.

BARBERI, *Relatore*. La VIII Commissione istruzione ha espresso parere favorevole sul disegno e sulle proposte di legge a condizione che il disegno stesso sia modificato secondo le seguenti osservazioni:

« 1) il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole professionali per infermieri, come definito dall'articolo 1, quinto comma e dall'articolo 5, è stabilito con criteri non socialmente fondati e, comunque, tali da farne un « numero chiuso » non corrispondente ai principi del diritto alla istruzione ed ai criteri che presiedono alla programmazione dello sviluppo sociale.

Il numero massimo deve essere pertanto definito unicamente in base ai piani di sviluppo degli enti ospedalieri previsto dalla regione, e non deve essere in nessun caso rapportato alla « capacità dei locali e delle attrezzature »; debbono invece i locali essere preordinati alla necessità ed al fabbisogno di

infermieri professionali previsto dal piano regionale di sviluppo. In questo campo il compito della regione deve dalla legge essere esplicitamente configurato come reale e diretto, e non fittizio come prevede l'articolo 5 che rende il regolamento speciale della scuola predominante sul parere della regione. Nella sua fase iniziale della applicazione della legge, dato il fabbisogno enorme di infermieri professionali, è opportuno che il numero massimo degli ammessi sia superiore a quello che sarà stabilito ordinariamente.

2) il titolo di ammissione alle scuole di cui all'articolo 2, a partire dall'anno 1972-73, deve essere definito con precisione in modo da non ingenerare confusione per quanto riguarda i titoli di studio che prevedono un corso biennale dopo la licenza media; ed in modo, comunque, da comprendere coloro che sono in possesso di diplomi e di certificati di frequenza positiva degli istituti professionali.

Va adottata, perché più completa e pertinente, la formulazione del primo comma dell'articolo 4 della proposta di legge Spinelli.

Al fine di consentire la ammissione alla scuola professionale per infermieri ai giovani che inizieranno il corso biennale dopo la licenza media, subito dopo la promulgazione della presente legge, ossia nell'anno scolastico 1970-72, il limite previsto dall'articolo 2, secondo comma (anno scolastico 1972-73), deve essere spostato all'anno scolastico 1973-1974.

3) Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alle scuole professionali per infermieri deve essere il diploma di istruzione secondaria di primo grado, anche prima dell'anno 1972-73 (articolo 3).

4) l'organizzazione di scuole professionali per infermieri deve essere, con norma esplicita, sottratta agli enti ospedalieri ed attribuita come compito specifico alle regioni (dato l'orientamento in tal senso prevalente nella ristrutturazione dell'istruzione professionale), anche se, con norma transitoria, in attesa che le regioni siano in grado di assumersi tale carico, gli enti ospedalieri possono continuare a gestire le scuole in questione.

5) i limiti di età di cinquant'anni e di quarantacinque anni previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 8 delle norme transitorie debbono essere aboliti, perché si tratta di categorie di persone, di infermieri generici, che il più delle volte, per la lunga permanenza in ospedale, hanno accumulato un'esperienza tale da renderli a qualunque età prepensionati.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

nistica idonei a conseguire un diploma di infermiere professionale.

6) nella legge deve essere prevista una norma che dia diverso ordinamento alle scuole di ostetricia. Infatti, potendosi accedere alle scuole di ostetricia soltanto con il titolo di infermiere professionale, i nuovi titoli scolastici che si richiedono con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1991 determinano in pratica un prolungamento della formazione scolastica precedente l'ammissione alle scuole di ostetricia e, conseguentemente, una molto probabile riduzione del già basso numero delle allieve frequentanti le scuole di ostetricia stesse.

7) Nel testo unificato del disegno di legge n. 1991 deve essere recepita la norma formulata nel secondo comma dell'articolo 4 della proposta di legge Spinelli relativa alla equiparazione del diploma di infermiere professionale, a tutti gli effetti, a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato e a quello dei dipendenti da enti pubblici.

8) La legge deve contenere norme che, mentre demandano agli organi esecutivi la predisposizione dei programmi delle scuole professionali per infermieri, stabiliscano che tali programmi debbono prevedere anche un'ampia cultura generale necessaria alla completezza e alla funzionalità della professione infermieristica, come richiesto dalla società odierna e sulla base delle linee su cui si sta formando la riforma sanitaria che, accentuando la funzione preventiva, richiede appunto la conoscenza di discipline sociologiche e generali.

9) Parere favorevole per la proposta di legge Darida; quindi nel disegno di legge n. 1991 devono essere recepiti gli articoli 2 e 3 di tale proposta.

10) La proposta di legge Ferioli è assorbita dai pareri precedenti ».

Desidero sottolineare come talune osservazioni contenute in tale parere siano già state accolte dalla Commissione in relazione agli articoli già approvati, indipendentemente dallo stesso orientamento della VIII Commissione che ancora non ci era noto. Ritengo comunque di dover suggerire ai colleghi, nei limiti del possibile, di voler accogliere anche altre osservazioni contenute nel parere relativamente agli articoli ancora da approvare e sempre che non sconvolgano gli indirizzi e le finalità di fondo del provvedimento o non siano in contrasto con quanto già deliberato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore. Del parere, che ci giunge con ritardo e non è vincolante, potremo tener conto soltanto per quanto riguarda, evidentemente, gli articoli ancora da approvare. Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(Esame di idoneità).

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneità dinanzi ad una Commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Il componente di cui alla lettera c) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito da un rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Il Comitato ristretto propone al secondo comma di modificare il riferimento alla lettera c) sostituendolo con la lettera e), sicuramente dovuto ad errore materiale.

Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento formale proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

(Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1972-73 gli Enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso Enti ospedalieri possono ammettere, senza obbligo di internato, al secondo anno del corso rispettivamente infermieri generici e puericultrici per un numero massimo di allievi non superiore alla metà di quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di promulgazione della presente legge nelle seguenti condizioni:

1) età inferiore ai 45 anni;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado.

3) servizio prestato presso un Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale provinciale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 6.

Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento della idoneità degli allievi alla ulteriore frequenza. La dichiarazione di idoneità spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti.

Il rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, deve essere di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Le vigilatrici d'infanzia possono essere ammesse al secondo anno di corso di una scuola per infermieri professionali.

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

Primo comma sostituire le parole: « 1972-73 » *con le altre:* « 1973-74 »;

Secondo comma sostituire la parola: « promulgazione » *con le altre:* « entrata in vigore »;

sostituire il n. 1 con il seguente: « abbiano un'età non superiore ai 50 anni »;

aggiungere all'inizio del n. 2 le seguenti parole: « siano in possesso di »;

sostituire il n. 3 con il seguente: « prestino servizio presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni ».

Terzo comma sostituirlo con il seguente: « L'ammissione è subordinata al superamento di un esame su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

4) da due rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala.

Quarto comma sostituire le parole: « La dichiarazione di idoneità spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti » *con le altre:* « La valutazione della idoneità spetta al collegio degli insegnanti ».

Quinto comma sopprimerlo.

Ultimo comma aggiungere dopo le parole: « vigilatrici d'infanzia », *le altre:* « le ostetriche e le puericultrici ».

L'onorevole Tantalo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al secondo comma, numero 2, le parole: « ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare come scuola dell'obbligo la scuola media di primo grado »;

al terzo comma, sostituire la parola: « colloquio », *con le altre:* « esame consistente in una prova scritta ed una prova orale ».

L'onorevole Ines Boffardi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma numero 1, sostituire le parole: « 45 anni » *con le altre:* « 40 anni »;

Al secondo comma, numero 3, sostituire le parole: « tre anni » *con le altre:* « cinque anni ».

Inoltre i deputati Nicolini ed Ines Boffardi propongono, al secondo comma, numero due, un emendamento soppressivo identico a quello del deputato Tantalo.

Il deputato Spinelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « non superiore alla metà di quello » *con le altre:* « compatibile con le possibilità didattiche delle scuole e comunque non superiore a quello »;

Al secondo comma sostituire le parole: « alla data di promulgazione della presente

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

legge » con le altre: « alla data della istituzione dei corsi »;

Al secondo comma, n. 2), sostituire le parole: « ad eccezione dei » con le altre: « o titolo equivalente per i »;

al secondo comma, n. 3), sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « quattro anni ».

I deputati La Bella, Monasterio, Alboni, Allera, Biamonte, Biagini, Di Mauro, Gorreri, Mascolo, Morelli, Venturoli e Zanti Ton-di Carmen hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « per un numero massimo di allievi non superiore alla metà di quello fissato dai regolamenti speciali dalle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso »;

Al secondo comma, sopprimere il n. 1).

DE MARIA. Onorevole Presidente, in sede di Comitato ristretto, si era prospettata l'opportunità di inserire all'articolo 8 anche le ostetriche e le puericultrici ed in effetti, ciò è stato fatto, per altro, soltanto nell'ultimo comma. A mio avviso, sarebbe opportuno che le ostetriche e le puericultrici fossero inserite, per maggior chiarezza, nel primo comma, Proporre, pertanto, al primo comma, conformemente agli orientamenti favorevoli espressi dal Comitato, e unitamente alla collega Cattaneo Petrini Giannina di sostituire le parole: « al secondo anno del corso rispettivamente infermieri generici e puericultrici », con le altre: « al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici di infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici ».

Conseguentemente l'ultimo comma dell'articolo 8 dovrebbe essere soppresso.

LA BELLA. Per quanto mi risulta, il Comitato ristretto aveva deciso di sopprimere l'ultima parte del primo comma, a partire dalle parole « per un numero massimo di allievi ».

DE MARIA. Nell'ultima seduta il Comitato ristretto aveva deciso di tornare al testo approvato dal Senato.

MONASTERIO. Il comitato ristretto si è riunito due volte. Nella prima riunione sono

stati elaborati gli emendamenti di cui il Presidente ha dato lettura, mentre nella seconda, a parte qualche ritocco agli emendamenti già predisposti, il Comitato ristretto ha deciso di sopprimere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 8 a partire dalle parole « per un numero massimo di allievi ». Questa decisione è conforme al parere che sul provvedimento è stato espresso dall'VIII Commissione, che ha sottolineato la necessità di conformare le scuole ai piani e ai programmi della regione ai fini dello sviluppo delle professioni parasanitarie.

Noi siamo sorpresi per il comportamento dei colleghi della democrazia cristiana di fronte alla decisione del Comitato ristretto ed al parere dell'VIII Commissione, come siamo anche sorpresi per questo attacco affannoso tendente a modificare la legge in un modo che potrebbe spingere il gruppo comunista a prendere decisioni diverse da quelle fino ad ora adottate.

PRESIDENTE. Non drammatizzi, onorevole Monasterio. Ho qui la prima e la seconda redazione del testo predisposto dal Comitato ristretto. Nel primo testo, si proponeva di sostituire le parole « alla metà di quello fissato », con le altre « a quello fissato » mentre nel secondo, viene mantenuta la dizione approvata dal Senato. Queste sono le uniche decisioni assunte in proposito dal Comitato ristretto e di cui vi è fedele riproduzione nei due testi che ho ora letto.

MONASTERIO. Questo incidente ci induce a pensare all'opportunità di chiedere la redazione di un verbale delle riunioni dei comitati ristretti, da sottoporre alla firma dei commissari che ne facciano parte.

DE MARIA. Desidero ricordare ai colleghi che siamo di fronte ad una norma transitoria. Convengo che il parere dell'onorevole Monasterio si identifica con quello della Commissione istruzione, ma ciò non significa che il Comitato ristretto abbia deciso nel senso da lui ipotizzato perché quanto affermato dal Presidente corrisponde perfettamente alla realtà dei fatti.

Comunque, venendo alle scuole per infermiere professionali, è noto che le classi non hanno più di 12-14 allieve, e su questo ritmo dobbiamo continuare se vogliamo veramente garantire alle infermiere professionali una seria preparazione. Non vorrei che, pur con le migliori intenzioni del mondo, noi sottraes-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

simo alle infermiere una preziosa preparazione per mancanza di attrezzature.

BARBERI, *Relatore*. In merito ai criteri informativi del parere espresso dalla Commissione VIII, condivisi, per il punto specifico, dal collega Monasterio, io, però, manifesto il mio dissenso, in quanto, accogliendo detta istanza si renderebbe la scuola inefficiente; non si può prescindere dalle attrezzature scolastiche; l'inefficienza si accentuerebbe ammettendo un numero di allievi superiore alle capacità recettive della scuola. Io sono del parere di mantenere il numero, come fissato dal comitato ristretto, che non vuole essere un numero chiuso in senso categorico, ma vuole essere perequato alla disponibilità dei locali e delle attrezzature.

VENTUROLI. I colleghi del gruppo democristiano si preoccupano per il fatto che questa cosiddetta liberalizzazione possa pregiudicare il funzionamento delle scuole esistenti. Vorrei far presente che se esiste questa preoccupazione, condivisa anche da noi, è altrettanto vero che il provvedimento ha una finalità che tende a sopperire a una deficienza della scuola. Desidero rilevare che il discorso sulla scuola, sulle sue attuali carenze e prospettive si deve fare a posteriori.

Io richiamo la vostra attenzione sull'esigenza avvertita da migliaia di infermieri che, di fatto, hanno dovuto con l'ausilio dei sanitari dell'amministrazione ospedaliera, far fronte alla crescita della spedalizzazione, e alla esigenza di maggiore cura agli ammalati, nonostante la mancanza di scuole idonee a preparare anno per anno un numero sufficiente di infermieri professionali. Se si vuol tener conto di questa esigenza, non si può non favorire, attraverso la frequenza del corso ed un opportuno esame, l'acquisizione del titolo per coloro che, di fatto, svolgono le suddette prestazioni, anche perché, altrimenti, bisognerebbe quanto meno dare attuazione al principio che a parità di prestazioni corrisponde parità di retribuzione. Ora, poiché il Governo ha voluto seguire l'altra strada, quella cioè di elargire dei titoli professionali, sia pure cautelandosi con degli esami nei confronti di una preparazione affrettata, il discorso concernente la capienza o meno delle scuole non regge. Se agissimo in tal senso, noi introdurremmo un'altra discriminante. Una l'abbiamo posta quando abbiamo fissato un limite di età, un'altra la si vuole mantenere, mediante il limite di età fissato a 50 anni per il passaggio da infermiere generico

a professionale con l'ammissione al secondo anno del corso, e un'altra ancora si vuole introdurre con il limite dei posti. Se ci rifacciamo alle attuali strutture delle scuole sarebbe come dire che il provvedimento avrà scarsa applicazione. Richiamo la vostra attenzione su questa incongruenza.

LA BELLA. Se noi accettassimo questa limitazione, significherebbe che in pratica, nelle 98 scuole esistenti in Italia con un totale di 5.000-6.000 allievi per corso, noi riserveremmo a queste persone solo la metà dei posti e cioè 2.500-3.000. Cosa succede allora? Nei tre anni, tenendo conto che la norma è transitoria, potranno beneficiare di questo provvedimento impropriamente definito di sanatoria, all'incirca 8.000-9.000 soggetti e, invece, ve ne sono 43.000 che avrebbero i titoli per parteciparvi, per cui creeremmo 8.000 scontenti e gli altri resterebbero delusi. Lasciamo, pertanto, che questo problema, di non facile soluzione, venga affrontato dalle organizzazioni ospedaliere con la collaborazione delle regioni. Vi è questa richiesta di istruzione; che le regioni facciano i loro piani per soddisfarla, come del resto si fa per la scuola elementare e per le altre scuole.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Io vorrei riferirmi a quest'ultima dichiarazione dell'onorevole La Bella per fare presente che in questo provvedimento non si prevede il numero chiuso. Infatti noi non vogliamo impedire, a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, di utilizzare questo provvedimento, che non è di sanatoria, ma di emergenza per venire incontro a queste esigenze; vogliamo, inoltre, fare riferimento alle strutture scolastiche. Quando si dice che una classe non può superare il numero di 25 alunni, non è che si crea il numero chiuso per escludere tutti gli altri soggetti dall'istruzione, ma si vuole obbligare lo Stato a creare strutture che siano finalizzate ad un insegnamento efficace, con lo stabilire non solo un determinato rapporto docente-discente, ma mettendo a disposizione anche la strumentazione idonea per quel numero di allievi.

Aderisco a quanto affermato dall'onorevole De Maria e rilevo che il Comitato ristretto ha manifestato questa preoccupazione: la scuola è istituita in una struttura ospedaliera che tiene conto di un determinato numero di posti, rapportato ai posti-letto e al numero degli insegnanti; ora aumentare il numero dei posti in modo eccessivo, significa che noi

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

diamo a questa scuola l'impossibilità di raggiungere il fine che ci siamo prefissi e cioè la formazione e qualificazione del personale.

Concludendo, anticipo che il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno, nel quale lo si inviti a promuovere e sollecitare gli enti ospedalieri ad istituire nuove scuole. Io credo che in tal modo si prenderà consapevolezza di questa necessità a livello regionale, e al tempo stesso si garantiscono strutture valide, in modo da raggiungere questo fine.

PRESIDENTE. Mi pare che il sottosegretario abbia dato delle spiegazioni molto valide.

LA BELLA. Non ci convincono.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei dire all'onorevole Monasterio che sono di parere diametralmente opposto al suo: mettere un limite al numero degli allievi che possono frequentare la scuola, non significa scoraggiare, bensì promuovere l'istituzione di nuove scuole.

In questo senso posso accogliere un ordine del giorno (che potrebbe essere unanime) della Commissione, diretto ad impegnare il ministero, ed anche gli enti ospedalieri, ad istituire nuove scuole per queste esigenze.

LA BELLA. Tutto questo si verificherà dopo i tre anni, e chi ha dato ha dato, chi ha avuto, ha avuto...

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In Comitato ristretto abbiamo spostato di un anno e cioè fino al 1974 e si avrà così l'opportunità di prepararci a questi compiti.

MONASTERIO. Il provvedimento è giunto in questa sede il 30 ottobre 1969: siamo alla fine di dicembre 1970 e pertanto non si è fatto altro che allineare le date!

Non solo, ma con l'emendamento De Maria allarghiamo il numero di coloro che possono frequentare questo corso, e nel contempo limitiamo il numero dei posti disponibili.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Abbiamo fatto la stessa cosa quando abbiamo istituito la scuola obbligatoria: abbiamo ridotto da trenta a venticinque il numero degli allievi per ciascuna classe.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Vogliamo ottenere che le ostetriche, prive del diploma di infermiere professionale, possano adire alle scuole per infermiere professionali, e che le puericultrici possano adire a quelle per vigilatrici di infanzia.

BARBERI, *Relatore*. Sono d'accordo con gli emendamenti proposti dall'onorevole De Maria, tenendo presente che la scuola per puericultrici è della durata di un anno.

LA BELLA. Vi sono gli anni di servizio di cui si beneficia.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Le puericultrici sono ammesse al secondo anno della scuola per vigilatrici d'infanzia!

BARBERI, *Relatore*. Questo è specificato nell'emendamento De Maria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Maria e Cattaneo Petrini diretto a sostituire, al primo comma, le parole « al secondo anno del corso rispettivamente infermieri generici e puericultrici », con le altre « al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici di infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici ».

(È approvato).

VENTUROLI. Non sarebbe male fare una sospensione, per invitare il Comitato ristretto ad affrontare a fondo la questione.

D'altro canto, l'approvazione dell'emendamento De Maria rafforza le nostre argomentazioni. Se riconosciamo l'esistenza di uomini e donne che hanno titolo per partecipare ai corsi, perché rifarsi ad un regolamento?

PRESIDENTE. Non vedo come il Comitato ristretto possa fare più di quanto sta facendo la Commissione.

BOFFARDI INES. Il Comitato ristretto, in questo momento, non può dire più di quello che può dire la Commissione. Non ritengo che si possa accogliere il suggerimento dell'onorevole Venturoli.

L'articolo 8, indubbiamente, costituisce una delle parti più delicate del provvedimento; o si fa in modo di qualificare veramente il personale, o il tutto si riduce ad una buffonata.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

Mi ha fatto molto piacere che il sottosegretario abbia sottolineato l'esigenza di incrementare queste scuole. Se un ordine del giorno approvato può impegnare il Governo in questo senso, non vi è motivo di disattendere questo testo. Se l'esigenza è di 300 unità non vedo perché gli ospedali non dovrebbero promuovere 5 o 6 scuole. Quale motivo vi può essere per non attuare questa iniziativa?

PRESIDENTE. Anche i sindacati erano d'accordo su questo testo.

VENTUROLI. No, erano d'accordo sulla dizione « 55 anni ».

PRESIDENTE. Ma sono venuti rappresentanti sindacali da me e non hanno fatto obiezioni su questo punto.

LA BELLA. L'approvazione del nostro emendamento soppressivo al primo comma non obbliga gli enti che gestiscono la scuola ad accettare tutti gli allievi che fanno domanda.

VENTUROLI. Propongo di sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Non si risolve nulla sospendendo.

DE MARIA. Propongo di accettare la richiesta di sospensione per un quarto d'ora al fine di cercare un'intesa.

TANTALO. Se dobbiamo sospendere ci vediamo dopo Natale, diciamolo chiaramente!

DE MARIA. Propongo di tornare al primo testo del Comitato ristretto e cioè di sostituire al primo comma le parole « alla metà di quello » con le altre « a quello ».

LA BELLA. Ritiro l'emendamento soppressivo al primo comma.

SPINELLI. Ritiro il mio emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè proposto dall'onorevole De Maria, diretto a ripristinare il primo testo del Comitato ristretto e precisamente a sostituire le parole « alla metà di quello » con le altre « a quello ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma, che, a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

« Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici d'infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici, per un numero massimo di allievi non superiore a quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

SPINELLI. Ritiro il mio emendamento sostitutivo delle parole « alla data di promulgazione della presente legge » con le altre « alla data dell'iscrizione dei corsi » e aderisco all'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma fino alle parole « nelle seguenti condizioni » con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

LA BELLA. Manteniamo il nostro emendamento soppressivo al secondo comma del numero 1 per un motivo che ci viene suggerito dall'VIII Commissione: si tratterebbe di una discriminazione nei confronti di coloro che hanno superato il cinquantesimo anno d'età. Si potrebbe, infatti, verificare il caso che un infermiere generico, il quale per tanti anni ha svolto in effetti le funzioni di infermiere specializzato, si trovi come superiore un altro infermiere con meno anni di servizio, e che in precedenza gli era subordinato.

Lasciamo quindi che, indipendentemente dall'età, tutti coloro che ne hanno i titoli possano accedere alla scuola; una disposizione in senso contrario ci sembra illegittima, direi quasi incostituzionale.

MONASTERIO. Qui si vanno affermando intenzioni che snaturano la legge. Abbiamo parlato di legge di emergenza (mi pare che anche l'onorevole sottosegretario fosse d'ac-

cordo), ed abbiamo parlato della necessità di affrontare la grave carenza dei quadri parasanitari muovendoci in due direzioni: qualificando quelli che già abbiamo, e formandone altri. Ora invece s'intendono porre certi limiti alla scuola, e s'insiste sul limite dell'età. Altri chiedono addirittura la licenza di scuola media dell'obbligo, il che comporterebbe l'esclusione dai corsi di un gran numero di infermieri. Se continuiamo così, l'essenza del provvedimento sarà completamente snaturata. E poi, anche prescindendo da un problema di giustizia, i limiti che voi intendete porre ci impediscono nel modo più assoluto di raggiungere gli scopi che ci siamo prefissi. Ho detto, prescindendo da un problema di giustizia, perché non dimenticate che saranno colpiti gli infermieri generici che per decenni hanno retto sulle loro spalle tutto il peso degli ospedali.

Oggi non bastano più le parole, l'apprezzamento verbale dell'ottimo lavoro compiuto dagli infermieri generici per tanti anni negli ospedali. Oggi il movimento dei lavoratori è cresciuto a tal punto — onorevole Boffardi — che ci vogliono i fatti, e gli emendamenti presentati dimostrano appunto, con i fatti, la posizione politica di coloro che li hanno presentati alla nostra discussione e, spero, alla nostra disapprovazione.

BOFFARDI INES. Respingo decisamente quanto ha detto l'onorevole Monasterio, perché ritengo di agire nell'interesse dei lavoratori non ledendo però gli interessi di nessuno, non declassando cioè coloro che con sforzo, impegno e dedizione hanno raggiunto una qualificazione. Non dimentichiamo che in passato molte donne avrebbero potuto adire a questo tipo di istruzione, e che non lo hanno fatto perché non se la sentivano. Quindi, se veramente vogliamo fare una legge che pur essendo una sanatoria porti qualche beneficio nel campo del personale infermieristico, non possiamo accettare quanto indiscriminatamente ci viene proposto.

SPINELLI. Ricordo ai colleghi che al secondo anno del corso per infermiere professionale si studia fisiologia, patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, pronto soccorso, ecc., che si svolge insomma un corso di studio completo per il quale è necessaria una certa preparazione.

Nessuno meglio di me, vecchio primario chirurgo, può apprezzare il prezioso contributo fornito da questi nostri ottimi collaboratori. Ad essi bisognerà conservare tutto

quanto hanno raggiunto dal punto di vista economico, però non è possibile che siano posti *ope legis* in condizione di poter seguire i suddetti programmi, perché non tutti hanno la licenza elementare.

Per questo motivo mi permetto di insistere in opposizione a quanto ha detto il nostro collega Monasterio.

ALLOCCA. La legge disciplina le mansioni degli infermieri generici e di quelli professionali. L'infermiera professionale deve attendere alla direzione dell'assistenza, deve fare il referto, ha l'obbligo di rispettare il segreto professionale, dirige i servizi ed ha alle sue dipendenze l'infermiere generico che, per esempio, prende la temperatura, il respiro ed il polso, mentre quello professionale deve fare il grafico del polso, del respiro e della temperatura, deve tenere il carico e lo scarico dei medicinali, dei veleni e degli stupefacenti, mansioni alle quali non può attendere l'infermiere generico.

MONASTERIO. E in questo periodo chi ha svolto tali mansioni?

ALLOCCA. Le hanno svolte i medici. Non possiamo assumerci la responsabilità di affidare a chi ne conosce soltanto l'a, b, c, mansioni delicatissime. L'infermiera professionale è una professionista nel vero senso della parola; ha, cioè, una responsabilità pubblica civile e penale, alla stregua di qualunque altro professionista medico e sanitario in genere. C'è una sostanziale differenza fra l'arte sanitaria e la professione sanitaria.

L'infermiere generico non può assolutamente fare, senza la direzione del medico, anche i più umili servizi dell'assistenza sanitaria; egli deve essere sempre diretto e controllato. Del resto anche l'infermiere professionale, oltre ad essere controllato dallo Stato, è anche vigilato dall'autorità sanitaria, proprio per la difficoltà e l'importanza delle mansioni che esercita. Mentre però un infermiere generico, che si trova in un ospedale anche da anni, non può fare una lavanda vaginale o un tamponamento anteriore, questi compiti spettano e possono essere svolti dalla infermiera professionale, e si tratta di compiti gravi e delicati che richiedono assolutamente, oltre alla preparazione dottrinale, anche una preparazione tecnica che si acquista in diversi e svariati anni. Non è possibile ad un uomo di cinquanta anni, che è abituato a raffazzonare le cose del suo mestiere, poter acquistare, in due, tre anni, una preparazione

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

idonea e sufficiente per compiti delicati e di grave responsabilità.

LA BELLA. Uno di 49 anni sì, e uno di 50 anni no.

ALLOCCA. Noi abbiamo l'obbligo di dare la migliore assistenza. Ora se noi non mettiamo a disposizione degli assistiti un personale capace di fare ciò, faremo gli interessi di una classe, di una categoria, quella degli infermieri, e non quelli del popolo e dei lavoratori in particolare.

VENTUROLI. Io vorrei spiegare ulteriormente, perché noi insistiamo tanto. Ho come una nota relativa alla relazione fatta in un convegno a Firenze, alla fine del 1969, per la professione degli infermieri. Il relatore Carnevali, partendo dalla genesi di formazione della professione infermieristica nel nostro paese, ha dimostrato che i due gradi, e cioè quello di infermiere professionale e di infermiere generico, sono sorti per una particolare situazione, ma, di per sé, per riconoscimento unanime della classe medica sanitaria, ospedaliera o non, la differenza esiste solo nella pratica. In tal modo coloro che frequentano i corsi con i convitti nelle scuole speciali abbinano l'insegnamento teorico a quello pratico. Coloro che acquisiscono il titolo di infermieri generici, non frequentano il convitto per la mancanza di scuole idonee, però svolgono nella pratica, negli ospedali, lo stesso tirocinio degli infermieri professionali, tanto che, durante questo periodo, avviene una selezione naturale; da qui deriva che il fine ultimo di questi studi è la formazione dell'infermiere professionale, che si attua quando questa mansione diventa indispensabile. Quando questa necessità si può fronteggiare con i diplomati, allora gli infermieri generici svolgeranno mansioni secondarie. Quando, invece, la disponibilità di infermieri professionali non è né conforme, né pari al numero dei posti letto e dei degenti, questi vengono sostituiti dagli infermieri generici. Chi è stato in ospedale, lo sa bene.

SPINELLI. È esatto, ma sono uno su venti.

VENTUROLI. E sa benissimo che, negli ospedali, insieme all'infermiere generico, vi è la figura della suora, che non ha sempre il titolo di infermiere professionale, ma ha anche lei una preparazione identica, giuridicamente e professionalmente parlando, a quella dell'infermiere generico. Nessuno può ne-

gare che negli ospedali vi siano queste presenze diversificate: in chirurgia, l'infermiere professionale e quello generico, e negli altri reparti solo quello generico, che peraltro sostituisce a tutti gli effetti l'infermiere professionale, sempre sotto la direzione del sanitario. In quel convegno, al quale hanno partecipato uomini politici e rappresentanti della classe medica, è stato detto che non esiste alcuna distinzione dal punto di vista giuridico, ma solo da quello del titolo professionale.

Il provvedimento che noi vogliamo adottare, proprio per le finalità che sono state ricordate, introducendo un limite di età, toglie la possibilità ad uomini e donne, potenzialmente a tutti gli effetti già collaudati ed impiegati in qualità di infermieri professionali, di acquisire, mediante la frequenza di un corso seppure limitato di un anno, il titolo di studio professionale. Vogliamo escludere un numero notevolissimo di persone, idonee a tutti gli effetti, solo perché hanno un anno o due di più?

ALBONI. Condivido pienamente le considerazioni fatte dal collega Venturoli. Vorrei aggiungere che esiste una garanzia alle preoccupazioni espresse da diversi colleghi del gruppo della democrazia cristiana, e cioè la esigenza che il personale ammesso al secondo anno di corso abbia tutte le garanzie necessarie di preparazione e di qualificazione per poter proseguire gli studi. Al riguardo vi è un comma dell'articolo 8 che recita: « L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 6 ».

Se esistono queste preoccupazioni, sono superate dal fatto che sarà la Commissione a decidere, con competenza, se l'infermiere generico che aspira ad essere professionale, ha i requisiti per frequentare o meno il secondo anno della scuola professionale.

Non ammettiamo tutti in modo indiscriminato: la legge prevede già una garanzia.

Tenuto conto delle considerazioni generali emerse in Commissione e delle garanzie della legge, mi pare superfluo insistere sulla limitazione dell'età.

DE MARIA. Non è il caso di insistere troppo su questi elementi.

Desidererei dire all'onorevole Venturoli che la differenza tra professionali e generici

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

c'è, negli ospedali: la responsabilità del reparto ricade sull'infermiere professionale. Il generico può svolgere mansioni professionali altrui ed eseguire i compiti affidatigli dal caposala, che è direttamente responsabile davanti al sanitario.

Anche nel memoriale pervenutoci da parte degli infermieri generici (cui ha accennato l'onorevole Monasterio), essi, al comma b), citando l'articolo IV, ricordano che la responsabilità del reparto ricade sull'infermiera professionale. Talvolta può succedere, poi, che la generica si sostituisca alla professionale.

La questione dell'età non è sostanziale come sembra. Io personalmente ho sostenuto la tesi del Comitato ristretto, dell'età non superiore ai 50 anni, ma ritengo che non sia un elemento di fondo, avendo noi stabilito l'ammissione alla scuola secondo determinate garanzie più fondate.

Accettata l'ammissione alla scuola con il vincolo del numero, non intendo proporre alcun emendamento, anche perché andrei contro le decisioni del Comitato ristretto che invece ho sostenuto. L'età non è una questione di fondo: dovrebbe cadere, senza che si verificino cataclismi.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ritengo che la questione dell'età sia molto più grave nei confronti dell'ammissione dei portantini ai corsi per diventare generici: in tale sede si poteva correre il rischio che tutti diventassero generici.

Le commissioni di esame dovranno procedere con la massima serietà, e non dovranno cedere ad alcuna raccomandazione né ad alcuna pressione, da qualunque parte esse provengano. Primo presupposto: le commissioni devono valutare la rispondenza effettiva della preparazione culturale e della personalità del candidato alle funzioni cui intende essere abilitato.

Secondo: prevalente importanza del corso frimestrale di selezione, il cosiddetto propedeutico, durante il quale si può valutare ulteriormente l'idoneità del candidato.

Terzo: preparazione adeguata in un anno intero di scuola seguito da severo esame di Stato.

A questo vaglio si sottoporranno soltanto persone anziane con vera e propria qualificazione, e che esercitino di fatto mansioni direttive, che abbiano bisogno di convalidare tale funzione con un titolo. Non ritengo, altrimenti, che vi possano essere dei temerari (a meno che non siano arteriosclerotici) che giungano al punto di cimentarsi ad un anno

di simili fatiche (alle soglie del pensionamento, per giunta).

Sono pertanto favorevole all'accettazione dell'emendamento soppressivo al secondo comma, del numero 1).

La Commissione esaminatrice deciderà con coscienza; il corso preliminare selezionerà ulteriormente i candidati. I sindacati saranno invitati a non fare ricorsi contro decisioni di carattere tecnico e morale (quali possono essere adottate in sede di selezione). La situazione potrà migliorare spontaneamente.

BARBERI, *Relatore*. Ritengo che al secondo comma il numero 1) potrebbe essere soppresso senza grande pregiudizio, anche se l'età poteva rappresentare una remora nella selezione.

Comunque, non sono contrario a sopprimere il numero 1) che prevede il limite di 50 anni.

Per quanto concerne le mansioni delle varie categorie, ricordo che la legge del 1940 che non è mai stata abrogata...

MONASTERIO. ... e mai applicata!

BARBERI, *Relatore*. L'esperienza dice che non è perfettamente vero: ripeto che la legge non è stata mai abrogata; l'infermiere generico che si assume compiti e responsabilità che la legge commette agli infermieri professionali è suscettibile di sanzioni penali.

Peraltro, prescindendo dal dettato della legge, il richiamo ad essa è venuto anche dagli infermieri generici; nel promemoria che ci hanno inviato essi tengono a fissare i compiti degli infermieri generici. Un richiamo si è avuto anche nella proposta di legge Darida.

Siccome non ritengo fondamentale la questione dell'età, penso sia il caso di insistere di richiamare l'attenzione sul dettato della legge circa le mansioni diverse per gli infermieri professionali e per i generici.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

BOFFARDI INES. Mi spiace non condividere quanto esposto dalla collega Cattaneo Petrini, ma, anche se sono in minoranza, non posso accettare l'abolizione del limite di età; ritiro il mio emendamento sostitutivo ed aderisco a quello proposto dal Comitato ristretto perché sia mantenuto a cinquant'anni il limite di età.

URSO. Non ponendo alcun limite di età, può succedere che chi è all'ultimo anno di

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

attività, presenti domanda di partecipazione ai corsi e interverrebbero ragioni umanitarie per farlo andare in pensione con la qualifica di infermiere professionale...

ALBONI. Abbiamo quindi tanta sfiducia nelle commissioni d'esame? Da noi questo non avviene.

URSO. Ma se avviene in tutte le commissioni!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Bella ed altri, soppressivo al secondo comma del numero 1).

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento soppressivo risulta altresì precluso l'emendamento del Comitato ristretto diretto a modificare da 45 a 50 anni il limite di età.

Pongo in votazione il n. 2) del secondo comma fino alle parole « secondaria di primo grado », con l'emendamento del Comitato ristretto diretto a premettere le parole « siano in possesso di ».

(È approvato).

L'onorevole Tantalo da un lato e gli onorevoli Nicolini e Boffardi Ines dall'altro, propongono la soppressione della restante parte del n. 2).

L'onorevole Spinelli propone, invece, di sostituire le parole « ad eccezione dei » con le altre « o titolo equivalente per i ».

DE MARIA. In sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a lungo sulla soppressione dell'ultima parte del n. 2) e ritengo che oggi, che si richiede il diploma della scuola media superiore per i vigili urbani, abbiamo il diritto di chiedere il diploma di scuola media agli infermieri professionali. Ma qui si tratta di sanatoria, non di norme definitive, per coloro che hanno espletato una mansione di fatto e, non esistendo al loro tempo la scuola dell'obbligo, abbiamo ritenuto di ammettere anche coloro che non fossero in possesso di licenza di scuola media.

TANTALO. Ci si preoccupa esclusivamente di apprestare una legge che abbia come obiettivo la migliore cura dei malati, non gli interessi del personale. La legge 12 febbraio 1968, n. 132, è finora servita a risolvere i problemi normativi ed economici del personale e non a migliorare le attrezzature ospedaliere. Nel

momento in cui facciamo una legge organica, sia pure non definitiva, se non richiediamo la licenza di scuola media per l'ammissione ai corsi rischiamo di avere infermieri professionali con la sola licenza elementare ancora per 20 anni. Questo è in grave contraddizione con le precedenti affermazioni e viene meno alla ragione di principio di richiamarsi alla dignità professionale.

Ieri l'onorevole Cattaneo Petrini ha detto che bisogna cercare un compenso a mansioni extra, ma così noi creiamo dei grossi problemi agli enti ospedalieri scaricando sulle commissioni giudicatrici il compito di assumere determinate posizioni impopolari e non demagogiche.

Ritengo, quindi, che, per una questione di principio che non intende ledere l'interesse di alcuno ma affermare la serietà di una attività professionale tanto delicata, non si possa accettare la sanatoria. Questa legge non è una sanatoria, ma contiene solo delle norme transitorie. Ciascuno è libero di esprimere il proprio pensiero; non vi sono posizioni di partito, ma ciascuno darà il suo contributo perché la legge sia approvata nel miglior modo possibile.

Non vi sono qui lavoratori di serie A e B, perché la categoria degli infermieri professionali è la stessa degli infermieri generici. Tenendo conto della abolizione del n. 1) per cui non vi sono limiti di età per essere ammessi ai corsi, potremmo trovarci con un gran numero di infermieri dai 30 ai 60 anni anche senza licenza media per ancora 30 anni.

MONASTERIO. Per tre anni.

TANTALO. Le conseguenze le subiremo ancora per almeno 20 anni. Ed anche ai fini degli accordi internazionali, con quale serietà ci presenteremo a livello europeo dove si richiede una frequenza scolastica di almeno 10 anni, corrispondenti almeno agli anni occorrenti per terminare la scuola media? È vero che la scuola media dell'obbligo è stata istituita da circa 10 anni, ma anche prima vi era l'avviamento professionale, il ginnasio...

BIAMONTE. Ma chi poteva frequentare quelle scuole?

TANTALO. Credo un po' tutti. Per questa ragione, esclusivamente in vista di una migliore qualificazione, e per una questione di principio non polemica, mi permetto di insistere sul mio emendamento soppressivo.

BOFFARDI INES. Condivido le ragioni dell'onorevole Tantalò. Si tratta di un presupposto sul quale non dovremmo cedere. Vorrei che risultasse a verbale che è già grave avere annullato il limite di età. Da questo momento nessuno andrà più in pensione come infermiere generico.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ma si tratta di un anno e mezzo di corso e francamente credo che gli anziani non vi accederanno.

BOFFARDI INES. La commissione si sentirà tenuta a compiere un atto di giustizia nei confronti di coloro che hanno voluto frequentare dei corsi per acquisire una migliore preparazione.

LA BELLA. Mi richiamo, per esprimere parere favorevole al testo del Comitato ristretto, a quanto ha detto il sottosegretario, e cioè che la scuola media altro non è che il prolungamento della scuola elementare, necessario per preparare meglio i giovani a diventare cittadini. Diceva il sottosegretario che, alla mancanza di frequenza di questo tipo di scuola, per un uomo che ha ormai raggiunto il trentacinquesimo anno di età, supplisce l'esperienza pratica della vita, non solo perché è vissuto nella società, ma anche e soprattutto per lo sviluppo raggiunto dai mezzi informativi che hanno notevolmente contribuito ad ampliare le conoscenze di tutti gli uomini.

È quindi inutile obbligare un uomo, che ha superato i 30-35 anni, a tornare sui banchi di scuola per munirsi del pezzo di carta che non gli sarà difficile conquistare, essendo giusta direttiva quella di eliminare quasi del tutto le bocciature quando la licenza media serve per lavoro, e non per proseguire gli studi.

Inoltre il diploma di scuola media si rivela ancora più inutile, se pensiamo che l'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un colloquio, durante il quale la commissione avrà modo di comprendere se il candidato sa leggere e scrivere, compilare un referto, tenere in ordine una cartella clinica, eccetera.

BIAMONTE. Volevo dire brevemente che la richiesta della collega Boffardi è assurda; anzi, io la questione del titolo di studio l'avrei esclusa sin dall'inizio. Numerosi sono i precedenti che l'onorevole Boffardi dovrebbe ricordare. Alla Commissione lavoro sono state

varate leggi per gli impiegati statali, in base alle quali il titolo di studio passa in secondo ordine rispetto alle mansioni in effetti esplicate. Abbiamo visto degli impiegati diventare funzionari anche se privi della laurea, impiegati di concetto diventare di gruppo B anche senza diploma o licenza di scuola media superiore, ed altri diventare di gruppo C anche senza la licenza media.

Io sono contrario a questa sanatoria perché arriva nel momento sbagliato, quando, cioè, dovremmo procedere ad una migliore qualificazione degli ospedali; poiché, malgrado tutto, deve essere portata a termine, non capisco perché ci si formalizzi di fronte al limite dell'età, al titolo di studio di licenza media considerata, dall'onorevole La Bella, come il prolungamento della scuola elementare, e da me come il concretarsi della scuola elementare in un inutile prolungamento di studi per una massa di giovani all'affannosa ricerca del primo impiego.

A parte tutto, non ci dimentichiamo, poi, che stiamo parlando di infermieri che hanno per tanti anni lodevolmente servito l'ospedale in cui prestano servizio.

MONASTERIO. Poche parole, per fugare le preoccupazioni dei colleghi Tantalò e Boffardi. C'è un limite, alla possibilità degli infermieri generici, di accedere alla qualifica di infermieri professionali, ed è il limite della capienza delle scuole. Tenuto infatti conto che le scuole professionali qualificano attualmente 6 mila allieve all'anno, nei prossimi tre anni i diplomati saranno 18 mila. Le conseguenze pratiche paventate dall'onorevole Tantalò hanno pertanto poca ragion d'essere, tenuto anche conto del fatto che una parte di coloro che frequenteranno i corsi ha già la licenza media. Per questo, e per gli altri motivi esposti dai colleghi, mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge, ed alla proposta avanzata dall'onorevole De Maria.

SPINELLI. Mi riallaccio a quanto ho detto prima, esclusivamente per sottolineare che l'emendamento presentato dall'onorevole Tantalò ha una sua ragione logica e morale di essere, per cui voterò in suo favore, non insistendo per la votazione del mio emendamento sostitutivo.

BARBERI, *Relatore*. Per coerenza con quanto ho detto in sede di Comitato ristretto (anche in quell'occasione però avevo espresso le mie perplessità), mi dichiaro favorevole

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

al mantenimento della seconda parte del punto 2), a partire dalle parole « ad eccezione dei », pur non negando la piena validità delle argomentazioni dei colleghi Boffardi e Tantalo.

Sono favorevole al testo del Comitato ristretto. Mi rendo perfettamente conto, ripeto, delle preoccupazioni espresse dagli onorevoli Tantalo e Boffardi e questo ai fini del potenziamento del servizio infermieristico negli ospedali. Aggiungo che la VIII Commissione ha espresso parere favorevole sul mantenimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado, anche nelle norme transitorie e quindi, praticamente, propone di sopprimere le parole « ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado ». Ed io sarei favorevole a questa impostazione, come ho detto in occasione di precedenti interventi, per gli inevitabili riflessi in seno alla Comunità europea, che esige per le infermiere professionali una preparazione di cultura generale, decisamente migliore di quella che noi vorremmo stabilire; tuttavia per motivi di coerenza con quanto deciso in Comitato ristretto, sono favorevole alla formulazione da esso proposta.

PRESIDENTE. Le voglio far presente che non vi è un testo del Comitato ristretto.

BARBERI, Relatore. Il Comitato ristretto ha espresso chiaramente il suo parere in proposito.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi richiamo alle dichiarazioni che resi ieri in sede di discussione, per affermare l'orientamento favorevole del Governo al mantenimento del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento, al secondo comma, numero 2), delle parole « ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado ».

(È approvato).

Si intendono pertanto respinti gli emendamenti soppressivi del deputato Tantalo e dei deputati Nicolini e Boffardi, di identico contenuto.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire il numero 3) con il seguente: « prestino servizio presso ospedali, istituti

universitari e ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni ».

L'onorevole Spinelli propone il seguente emendamento all'emendamento del Comitato ristretto:

Sostituire le parole: « da almeno tre anni », *con le altre:* « per la durata di almeno quattro anni ».

L'onorevole Boffardi Ines propone il seguente emendamento all'emendamento del Comitato ristretto:

Sostituire le parole: « da almeno tre anni », *con le altre:* « per la durata di almeno cinque anni ».

BOFFARDI INES. Poiché ritengo che non occorra una più lunga esperienza, mi associo all'emendamento dell'onorevole Spinelli.

SPINELLI. Lo ritiro.

BOFFARDI INES. Faccio mio l'emendamento Spinelli e desidero che risulti chiaramente a verbale che, operando in questo modo, si avranno delle ripercussioni dannose agli effetti del miglioramento dell'assistenza negli ospedali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto fino alle parole « enti pubblici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spinelli fatto proprio dall'onorevole Boffardi Ines.

(È respinto).

Pongo in votazione quanto rimane del numero 3 nel testo del Comitato ristretto e precisamente le parole: « da almeno tre anni ».

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « L'ammissione è subordinata al superamento di un esame su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

4) da due rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala ».

L'onorevole Tantalo propone il seguente emendamento all'emendamento del Comitato ristretto:

Aggiungere dopo le parole: « superamento di un esame », *le altre:* « consistente in una prova scritta ed una prova orale ».

BARBERI, *Relatore:* Mi associo alla proposta dell'onorevole Tantalo.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Anch'io.

MONASTERIO. Dichiaro che il mio gruppo voterà contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Tantalo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo del Comitato ristretto, integrato dall'emendamento dell'onorevole Tantalo.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « La dichiarazione di idoneità spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti », *con le altre:* « La valutazione della idoneità spetta al collegio degli insegnanti ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma quale risulta a seguito della modificazione apportata dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Al quinto comma il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma.

(*È respinto*).

L'ultimo comma dell'articolo 8 deve ritenersi decaduto a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Maria e Caltaneo Petrini Giannina al primo comma.

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 8.

(*Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali*).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici d'infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici, per un numero massimo di allievi non superiore a quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata in vigore della presente legge nelle seguenti condizioni:

1) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado;

2) prestino servizio presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un esame, consistente in una prova scritta ed una prova orale, su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

3) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

4) da due rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala.

Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento della idoneità degli allievi alla ulteriore frequenza. La valutazione della idoneità spetta al collegio degli insegnanti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 9.

(Spese per corsi e Commissioni).

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle Commissioni previste della presente legge sono a carico dell'Ente ospedaliero, che provvede, altresì, alla loro determinazione e liquidazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Riserva di posti nei corsi a favore di dipendenti da Enti ospedalieri).

Per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la metà dei posti in organico disponibili e messi a concorso nel ruolo del personale sanitario ausiliario e tecnico degli Enti ospedalieri è riservata ai dipendenti dello stesso Ente ospedaliero che bandisce i concorsi, che si trovino in possesso dei requisiti prescritti.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

MONASTERIO. Su questo articolo, signor Presidente, noi avevamo presentato un altro emendamento aggiuntivo dopo le parole « della presente legge » dell'altra « almeno ».

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, evidentemente voi avrete sollevato questa richiesta in sede di Comitato ristretto, il quale ha

però deciso di respingerla, dal momento che propone invece la soppressione dell'articolo. Se lo desiderate, potete ora riproporre il vostro emendamento in questa sede; il Comitato ristretto, però, non ha ritenuto, a maggioranza, di dover accettare il vostro punto di vista.

MONASTERIO. Forse c'è stato un malinteso. Ho voluto fare questa precisazione perché non si pensasse che il Comitato ristretto avesse proposto questa soppressione all'unanimità.

PRESIDENTE. No, rimarrà agli atti che gli onorevoli La Bella, Monasterio ed altri hanno proposto il seguente emendamento all'articolo 10:

Aggiungere dopo le parole: « della presente legge », *l'altra:* « almeno ».

Tuttavia, dal momento che l'emendamento proposto dal Comitato ristretto è il più lontano dal testo in discussione, a norma di Regolamento dovrà essere posto in votazione per primo.

Pongo dunque in votazione la soppressione dell'articolo 10.

(È approvata).

Decade, di conseguenza, l'emendamento Monasterio, La Bella ed altri.

Sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi sostanzialmente eguali, diretti a equiparare il diploma di infermiere professionale a quello richiesto per accedere alle carriere di concetto alla pubblica amministrazione.

In particolare gli onorevoli La Bella, Monasterio, Allera, Biamonte, Biagini, Di Mauro, Gorreri, Mascolo, Morelli, Venturoli e Zanti Tondi Carmen hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il diploma di corso biennale per infermiere e infermieri professionali è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche, di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato e a quello dei dipendenti di enti pubblici, da valere soltanto presso ospedali, cliniche o ambulatori di enti pubblici e presso le case di cura private di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

Il deputato Spinelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il diploma del corso biennale per infermieri professionali è equiparato a tutti gli

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui allo ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici ».

L'onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il diploma del corso biennale per infermieri professionali è equiparato a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici ».

SPINELLI. Nella proposta di legge sull'argomento, presentata nella passata legislatura, che ho ripresentato nella presente il 28 ottobre 1968, esprimevo all'articolo 4 il concetto oggi riproposto nel mio emendamento aggiuntivo, che il diploma del corso biennale per infermieri professionali deve essere equiparato a tutti gli effetti a quelli richiesti per accedere alle carriere di concetto con funzioni tecniche, delle pubbliche amministrazioni.

Spiegavo nella relazione che si era ritenuto infine di dover stabilire che il diploma di infermiere professionale è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche, di cui all'ordinamento per gli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti pubblici, al fine di affermare, senza possibilità di equivoco, che agli infermieri professionali compete il trattamento giuridico ed economico spettante agli appartenenti alle categorie di concetto previste dall'ordinamento dello Stato e degli enti pubblici.

In effetti, con le modifiche introdotte dal presente provvedimento, gli infermieri professionali effettuano corsi di studio post-elementari di otto anni.

Ricordo, al riguardo, che il Consiglio di Stato, nel parere del 21 aprile 1960, n. 549, emesso in adunanza generale, ebbe a precisare che l'istituto medio superiore è quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione, che apre l'accesso agli studi universitari o abilita ad una professione, come il diploma degli infermieri professionali.

LA BELLA. Ho presentato questo articolo aggiuntivo dopo la prima riunione del Comitato ristretto.

Come si giustifica sul piano giuridico e politico? Con il fatto che abbiamo tutti sot-

tolineata la necessità di attirare alle professioni parasanitarie, a queste categorie di collaboratori dei medici, il maggior numero possibile di persone. Nel corso biennale gli studi sono tali da richiedere sacrificio costante, obbligando, finora, anche all'internato.

Per questo riteniamo giusto qualificare il diploma, equiparandolo a quello per le carriere di concetto.

Sorge peraltro la preoccupazione che l'infermiera professionale, una volta che noi si sia riconosciuto che il diploma è valido a tutti gli effetti per accedere alle carriere di concetto, sia tentata di abbandonare l'ospedale per dedicarsi alla carriera di impiegata di concetto in qualche amministrazione statale, regionale, magari siciliana...

BARBERI, *Relatore*. ... specialmente!

LA BELLA. La differenza fra l'articolo aggiuntivo a firma mia e degli altri colleghi del gruppo comunista e quelli dell'onorevole Spinelli e dell'onorevole Boffardi Ines è che nel mio, si precisa che l'equiparazione deve « valere soltanto presso gli ospedali, cliniche o ambulatori di enti pubblici e presso le case di cura private di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

Si ottiene così che questo personale, specializzato con stanziamenti di danaro pubblico, non si disperda per finire in carriere che si intendono lasciare a personale qualificato in scuole apposite.

Vorrei sperare che gli onorevoli colleghi si convincano della giustezza di questa posizione, perché altrimenti quei concetti che essi esprimevano circa la squalificazione del titolo di studio degli infermieri professionali si potrebbero ripetere per i ragionieri o i geometri nei confronti del loro titolo di studio.

SPINELLI. Desidero dire all'onorevole La Bella che argomentazioni di questo genere, serie e valide, me le sarei aspettate da un ospedaliero, non dalla sua parte. Mi pare che limitare la libertà di un uomo o di una donna che hanno fatto sacrifici per accedere alla università o ad un altro ufficio non sia giusto, perché non si può ledere la libertà in ogni campo.

LA BELLA. Noi ci siamo sforzati di trovare una dizione che potesse essere accettata dal Comitato ristretto, dove appunto erano state avanzate queste obiezioni. Se volete allargare le maglie noi non abbiamo nulla in contrario.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

DE MARIA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei che mi si concedesse un momento di attenzione perché l'argomento che sto per trattare è grave.

Non è vero che il Comitato ristretto abbia agito con leggerezza — l'ho sentito, ma non ricordo da quale parte sia venuta questa accusa —...

ALBONI. Non dalla nostra parte.

DE MARIA. ...e senza riflettere sufficientemente su quanto faceva. Noi avevamo dinanzi il disegno di legge n. 1991 che ha come oggetto l'estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale e l'abolizione dell'internato obbligatorio. Questo argomento di fondo è anche compreso nella proposta di legge Ferioli, nella proposta di legge Darida e solo parzialmente nella proposta di legge Spinelli.

Su questo tema del disegno di legge che, naturalmente, doveva costituire la base dei lavori del Comitato ristretto, il Comitato stesso ha predisposto alcuni emendamenti. Vi sono norme definitive e norme transitorie per aumentare le possibilità di reclutamento di infermieri professionali negli ospedali. Il Comitato ristretto non ha preso in considerazione tutti gli altri argomenti accennati dall'onorevole Spinelli al secondo comma dell'articolo 4 della sua proposta di legge, sul mutamento dell'ordinamento statale. Non ha ritenuto di doverli affrontare anche perché i pareri della VII e VIII Commissione non sono vincolanti e quello della V Commissione è relativo solo al disegno di legge che non contempla questi argomenti. Se volete discutere anche il mutamento dell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, dovremmo passare ad un piano che non ci riguarda e che il Comitato ristretto ha respinto e saremmo costretti a chiedere il parere della V e della I Commissione.

Desidero quindi richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'oggetto dell'ordine del giorno, che non prevede l'estensione a tutti gli infermieri professionali dello stato giuridico proprio degli impiegati civili dello Stato, e dei dipendenti da enti pubblici. Quando la Commissione deciderà di affrontare questo tema — e dovremo interpellare le Commissioni I e V — si provvederà con un apposito progetto.

Per questi motivi sono del parere di non trattare per ora questo argomento; altrimenti non potremmo concludere positivamente i

lavori approvando la legge. Prego l'onorevole Spinelli di considerare la necessità di affrontare in altra sede questa questione.

MONASTERIO. Comprendiamo appieno le preoccupazioni dell'onorevole De Maria e proprio per questo motivo avevamo dato una diversa formulazione al nostro emendamento. La nostra attuale formulazione, infatti, non ha incidenza sull'attuale ordinamento statale perché riconosce la qualifica di concetto nel solo ambito degli ospedali, e comunque dei presidi sanitari, senza conseguenze per l'amministrazione statale né per l'ordinamento degli studi. Non possiamo dimenticare che perché si possa esibire un titolo valido per l'accesso alle carriere di concetto, occorre superare un esame statale di maturità cui si è ammessi dopo un corso di 5 anni. Così per rendere valida per l'accesso all'università la maturità magistrale si è disposto che i 4 anni di corso dell'istituto magistrale fossero portati a 5. Comprendo, quindi, che l'accettazione della proposta Spinelli potrebbe avere conseguenze anche ai fini dell'approvazione della proposta in discussione da parte del Senato. Modificando, infatti, l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato e degli studi, sarebbe facile considerare che gli infermieri professionali, con un diploma conseguito dopo tre anni della scuola media dell'obbligo e due anni di corso professionale, per di più presso un ente non statale (in tutto cinque anni di scuola media), avrebbero gli stessi diritti di coloro che hanno ottenuto la maturità, con un esame di Stato, dopo otto anni di scuola media (tre di primo grado e cinque di secondo grado).

Insistiamo quindi sulla formulazione dell'emendamento La Bella e facciamo nostre le considerazioni dell'onorevole De Maria.

SPINELLI. Voglio ancora una volta cogliere l'occasione per sottolineare come, pur essendo giacenti alla Camera ed al Senato dieci o dodici proposte di legge sull'argomento, il Governo ha deciso di presentare un proprio provvedimento. Non è la prima volta che ricordiamo come, quando c'è una iniziativa parlamentare, essa debba essere tenuta in considerazione. Non è per protestare che torno su questo argomento, ma per difendere la dignità della nostra Commissione, poiché ritengo che nessuna occasione essa si debba lasciar sfuggire per sottolineare questo importante concetto. Almeno il Governo dovrebbe, nella proposta conclusiva che presenta alle Camere, dichiarare il per-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

ché ha ritenuto di dover presentare un proprio provvedimento, invece di aderire alle proposte di iniziativa parlamentare già esistenti.

La stessa cosa avrebbe potuto fare tempestivamente il Comitato ristretto, tanto più che l'onorevole De Maria non ha detto che si è trattato di una questione di immoralità o di illegittimità, ma di tempo, di opportunità, per facilitare l'*iter* legislativo.

Intendo mantenere il mio emendamento, ma sono anche disposto ad accettare l'emendamento che l'onorevole La Bella vorrebbe ad esso apportare.

BARBERI, *Relatore*. Nel merito sarei d'accordo con il collega Spinelli, e con l'onorevole La Bella; però, siccome temo che i loro emendamenti verrebbero ad incidere sullo stato giuridico del personale, e sorgerebbe pertanto la necessità del parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ai fini di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento, inviterei i presentatori a ritirarli.

BOFFARDI INES. Onorevoli colleghi, non esautoriamoci in questo modo. Siamo parlamentari, stiamo deliberando perché ne abbiamo il potere, riconosciamo che una decisione è opportuna, però non ce la sentiamo di adottarla, ed intanto «campa cavallo che l'erba cresce». Non le facciamo certe dichiarazioni, se poi pensiamo di non poterne ricavare niente.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero innanzi tutto dire all'onorevole Spinelli che, almeno per quanto mi riguarda, in questa Commissione in più occasioni ho dimostrato di rispettare l'iniziativa parlamentare. Per portare un esempio, mi basta ricordare gli ultimi due provvedimenti da voi approvati, e precisamente la legge sui compensi fissi (abbiamo lasciato l'iniziativa parlamentare, ed il Governo ha presentato tutta una serie di emendamenti), e la legge d'iniziativa del deputato Urso sui tecnici di radiologia.

In merito alla situazione delle professioni paramediche anche ieri, nel corso della discussione generale, ho fatto presente che si impone con urgenza una disciplina organica e definitiva di tutta la materia. Proprio a questo fine stiamo lavorando, e devo dire anche che siamo a buon punto. Infatti, ripeto, è unanime parere della commissione ministeriale chiedere la creazione di un istituto tecnico-

sanitario il che automaticamente comporterebbe, sul piano del trattamento economico e dello stato giuridico del personale, una equipollenza con il personale della categoria di concetto.

Perché sono contrario ad inserire questa norma nel testo del provvedimento? Anzi tutto perché, automaticamente, essa comporterebbe un'estensione a tutte le categorie similari, perché nel momento in cui decidiamo la assegnazione alla categoria di concetto di questo personale, senza occuparci del personale restante, veniamo a creare un precedente che potrebbe anche suonare come un'ingiustizia nei confronti degli altri.

Bisogna inoltre valutare le conseguenze che l'inserimento di questa norma potrebbe comportare. Abbiamo infatti tutti detto che si tratta di un provvedimento di emergenza (anche se composto di norme valevoli per il futuro), ed unanimemente la Commissione ha sottolineato l'eccessiva lunghezza dell'*iter*; ebbene, l'inserimento di questa norma renderebbe necessario l'invio ad altre commissioni per il parere, con conseguenze assai gravi per il finanziamento degli ospedali, i loro bilanci, le piante organiche, ecc. Non solo le categorie interessate stanno aspettando, anche gli ospedali aspettano di essere aiutati, e con loro la collettività.

Il Governo, in linea di massima, concorda con lo spirito della proposta, però pregherei l'onorevole Boffardi Ines di non insistere, perché non è questo il momento opportuno per muoverci in tale direzione. Non solo, infatti, si creerebbero delle difficoltà alla legge, ma l'atteggiamento unilaterale nei confronti di una categoria darebbe il via a numerosi scontenti.

L'onorevole Spinelli potrebbe presentare una proposta di legge, non solo inserendovi questo argomento, ma considerando anche i riferimenti che esso potrebbe avere con gli istituti ospedalieri e le diverse categorie.

Invito pertanto i presentatori a ritirare questo articolo aggiuntivo, anche in considerazione del fatto che il Governo si impegna a far approfondire al più presto questo problema in modo da agevolare in sede parlamentare l'*iter* del futuro provvedimento.

PRESIDENTE. I deputati Spinelli, Boffardi Ines e La Bella insistono, dopo le dichiarazioni del Governo, sui loro emendamenti?

SPINELLI. Vorrei fare qualche considerazione sia sul piano politico, sia riguardo all'*iter* del disegno di legge. Se noi avessimo ap-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

provato il testo del Senato, senza apportare alcuna modifica, il ritardo che poteva derivare dall'invio del provvedimento presso le altre Commissioni per il relativo parere, sarebbe stato esiziale; ma ora, naturalmente, il Senato dovrà recepire tutte le nostre modifiche, per cui in ogni caso si perderà tempo. Dichiaro questo proprio per personale conoscenza dell'onorevole La Bella e del sottosegretario La Penna.

Ritiro l'articolo aggiuntivo trasformandolo in un ordine del giorno, che spero sia approvato all'unanimità dalla Commissione, col quale si impegni il Governo a presentare un provvedimento legislativo che venga approvato il più presto possibile.

BOFFARDI INES. Francamente non posso dissociarmi da ciò che ha detto l'onorevole Spinelli e dichiaro il mio rammarico per essere costretta a ritirare l'articolo aggiuntivo, solo perché il Governo ha dichiarato che presenterà, non si sa quando, un disegno di legge.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho detto questo, ma mi sono impegnato a fare studiare il problema, al fine di agevolare l'iter parlamentare di un provvedimento che preveda tale equiparazione.

BOFFARDI INES. La Commissione era unanime nel proporre questo emendamento e avendo apportato molte modifiche al testo approvato dal Senato non vi sarebbe dovuto essere alcun valido motivo per rinviare tale equiparazione. Mi associo, sebbene a malincuore, a ciò che ha detto l'onorevole Spinelli e nel ritirare il mio emendamento dichiaro che sottoscriverò l'ordine del giorno.

LA BELLA. Facciamo di necessità virtù per le considerazioni che sono state illustrate e quindi accettiamo la proposta Spinelli di trasferire in un ordine del giorno il contenuto del nostro articolo aggiuntivo.

BARBERI, *Relatore*. Io concordo perfettamente con questa soluzione e sono pronto ad apporre la mia firma all'ordine del giorno; non vorrei far ritardare, per il parere obbligatorio di altre Commissioni, forse anche di quella degli affari costituzionali, ma sicuramente di quella bilancio, l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alboni e Giannina Cattaneo Petrini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I diplomi di infermiere professionale e caposala conseguiti a norma dell'articolo 89

del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi di infermiere professionale e caposala, previsti dalla presente legge.

L'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, identico nella sostanza a quello proposto dagli onorevoli Alboni e Giannina Cattaneo Petrini:

« Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'assistenza infermieristica professionale e all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono, a domanda, ottenere dal medico provinciale rispettivamente il diploma di infermiere professionale e il certificato di abilitazione a funzioni direttive.

È abrogato l'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ».

Se gli onorevoli Alboni e Giannina Cattaneo Petrini concordano, potremmo porre in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo che appare meglio formulato.

ALBONI. Non ho difficoltà, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, di cui ho dato testè lettura con riserva di determinarne, in sede di coordinamento, la collocazione più opportuna.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Ai sottufficiali infermieri della carriera continuativa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che abbiano frequentato corsi biennali e superato i relativi esami è rilasciato diploma di Stato di infermiere professionale.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della sanità, può istituire un terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive.

I programmi di studio dovranno essere adeguati, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello della sanità e della pubblica istruzione, a quelli vigenti per le scuole per infermieri professionali.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

Delle commissioni di esame di cui ai precedenti commi, deve essere chiamato a far parte un medico provinciale.

I diplomi di infermiere professionale e per l'esercizio delle funzioni direttive sono rilasciati dal medico provinciale, su domanda dell'interessato, ai sottufficiali infermieri dello esercito, della marina e dell'aeronautica della carriera continuativa, anche se cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente corsi biennali e triennali per l'esercizio nell'ambito della forza armata di appartenenza.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quelli della sanità e della pubblica istruzione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i corsi il cui superamento dà diritto al rilascio dei diplomi.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Monasterio, La Bella, Allera, Biamonte, Biagini, Di Mauro, Gorreri, Mascolo, Morelli, Venturoli e Zanti Tondi Carmen hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

« A partire dall'anno scolastico 1971-72, con le finalità e modalità previste dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono istituiti presso istituti professionali di Stato e presso gli enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere, corsi speciali atti a consentire alle assistenti sanitarie visitatrici, alle infermiere e agli infermieri professionali una formazione culturale ed applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Al termine dei corsi di cui al comma precedente, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari.

Il numero dei corsi da istituire verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della sa-

nità, uditi i presidenti delle regioni interessate ».

« All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, si farà fronte per il 1971, con lo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato al capitolo 3523 (elenco 5) e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti normali del bilancio ».

MONASTERIO. Vorrei chiarire, assai brevemente, signor Presidente, quali sono i motivi per i quali ritiriamo questi emendamenti aggiuntivi.

Secondo noi, si tratta di una modifica che avrebbe avuto piena validità. Con tali norme intendevamo estendere agli infermieri le disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1969, n. 754, che prevede che gli allievi degli istituti professionali possono conseguire il diploma di maturità attraverso dei corsi sperimentali (350 in tutta Italia) della durata di uno, due o tre anni. Ci sembrava, infatti, che agli infermieri professionali dovesse essere data la possibilità di frequentare tali corsi - da istituire presso gli istituti di Stato, o presso gli enti che tengono i corsi per infermieri - per dare modo anche ad essi di accedere alle carriere di concetto dello Stato, e di seguire studi universitari. La mancanza di norme in questo senso, infatti, crea attualmente una disparità tra gli infermieri professionali e gli altri allievi di istituti professionali di Stato.

Ritiriamo tuttavia l'emendamento - che pur riteniamo valido, come ho detto - perché la sua approvazione comporterebbe un onere per lo Stato; insistere su di esso significherebbe quindi bloccare l'iter della legge, in quanto si renderebbe necessario acquisire il parere della Commissione bilancio. Soltanto per questi motivi, quindi, ritiriamo il nostro emendamento che, a nostro avviso, non è in contrasto con le prospettive di riforma della scuola, quali si vanno delineando. Si prevede infatti - come il sottosegretario ha già sottolineato più volte - la realizzazione di un triennio di studi superiori, dopo la scuola media dell'obbligo, che verrebbe portata a cinque anni. Ora, è mia opinione personale che nell'ambito dell'istituto tecnico - e quindi della componente tecnica della scuola superiore triennale - dovrebbe trovare posto anche la scuola per la formazione dei quadri para-sanitari, con il conseguimento del diploma di maturità.

Con queste precisazioni, dunque, ritiriamo il nostro emendamento, anche perché non vorremmo che un voto negativo di questa Com-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

missione ci precludesse una futura iniziativa parlamentare in tal senso.

PRESIDENTE. L'emendamento è quindi ritirato.

I deputati Spinelli, Boffardi Ines, La Bella, Cattaneo Petrini Giannina, Barberi, Graziosi e Alboni, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità pubblica della Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge n. 1991, accettando lo spirito del secondo comma dell'articolo 4 della proposta di legge Spinelli, n. 596, diretto ad equiparare a tutti gli effetti, il diploma del corso biennale per infermieri professionali a quello richiesto per le categorie di concetto, con funzioni tecniche, di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti da pubblici,

impegna il Governo

ad approntare un provvedimento legislativo atto a risolvere il problema stesso ».

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

L'onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità pubblica della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 1991, sottolinea la necessità che le disposizioni contenute nell'articolo 1 siano estese, oltre che alle scuole convitto professionali, ordinate dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, anche alle scuole istituite ai sensi della legge 18 marzo 1926, numero 562 ».

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cattaneo Petrini Giannina.

(È approvato).

LA BELLA. Un proverbio belliano, cioè del più grande poeta vernacolo della madre lingua, dopo Dante, dice che: « È meglio essere cornuti che male intesi ».

Con questa dichiarazione di voto, annuncio che la nostra parte politica rileva con soddisfazione di tutta la Commissione, che la discussione, anche in Comitato ristretto, è stata dialettica, con incontro e scontro di opinioni, con sforzo generale di non cedere a pressioni corporative e di cercare, nell'interesse comune della cittadinanza, di varare un provvedimento il più aderente possibile alle esigenze del momento.

Sottolineo, però, che questa norma non è risolutiva del problema. Ha le grandi deficienze evidenziate nel corso della discussione: va ribadito quanto esposto dall'onorevole Monasterio.

Si tratta (come egli l'ha definita) di una legge di emergenza e, sotto certi aspetti, il testo primitivo è stato migliorato, mentre, sotto altri, è stato peggiorato. Quindi ribadiamo e manteniamo tutte le riserve che sono state espresse.

Ci sembra di dover fare un particolare appello alle categorie, con le quali abbiamo avuto, nel corso dell'*iter* della discussione incontri, scambi di lettere, anche pressioni, che non sempre erano serene. Per quanto possibile, si è cercato di dare ascolto a tutti.

Vogliamo rivolgere un appello alle categorie affinché collaborino con il legislatore, e con tutti gli operatori della sanità, per far funzionare la legge in concreto nel migliore dei modi possibili.

All'inizio ho citato il proverbio belliano, certo che non sarebbe stato inteso.

Il nostro appello si rivolge anche alla necessità dell'unità. Abbiamo assistito, nel corso del travagliato *iter* di questa legge, ad una frattura grave fra le categorie che operano nel settore ospedaliero e sanitario, professionali e non professionali. Vorremmo che le rappresentanze sindacali riflettessero sul danno derivante da queste fratture. La riforma sanitaria vi sarà nella misura in cui potremo contare sugli uomini che la realizzeranno in concreto. Non solo sui medici, ma anche e soprattutto sulle categorie parasanitarie, dentro e fuori l'ospedale.

Il nostro appello si rivolge anche al Governo, perché accolga le istanze provenienti dalle categorie, dal dibattito all'interno dei sindacati, dai voti del Consiglio superiore di sanità che, in aderenza agli accordi europei, auspica la riforma generale delle professioni parasanitarie, tutti anelano alla riforma generale.

Non vorremmo che anche la commissione di studio per la riforma delle professioni sanitarie ausiliarie, anziché elaborare un progetto di legge di riforma faccia la fine di un pre-

cedente comitato di studio, anche quello istituito per decreto, che dopo quattro anni è morto di consunzione, senza essere servito proprio a nulla.

Vorremmo che l'onore di fare una riforma di questa portata toccasse possibilmente alla nostra legislatura e, soprattutto, a questa Commissione che dovrà massimamente contribuire al suo varo. Nello spirito di questi concetti, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

BARBERI, *Relatore*. Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione che, nel confronto delle idee — talvolta contrastanti — ha cercato di contemperare i motivi dell'opportunità di venire incontro alle legittime aspettative di chi da anni presta servizio negli ospedali con la necessità di assicurare agli ospedali personale tecnicamente preparato. E ciò anche se non si può considerare definitivo questo provvedimento nel quadro del riordinamento delle varie categorie facenti parte delle arti e professioni sanitarie.

Se in una delle ultime sedute mi sono fatto portavoce delle pressanti richieste delle vigilatrici e delle infermiere professionali, delle ostetriche e delle puericultrici, desidero precisare che non era mio desiderio fare prevalere queste istanze di categoria, ma fare convergere su queste istanze l'attenzione della Commissione; ho espresso in linea di massima il mio parere favorevole perché ho trovato le istanze stesse aderenti alle esigenze degli ospedali, e quindi degli ammalati. E molti dei commissari si sono mostrati favorevoli in tal senso.

Le istanze pervenute più di recente non mi hanno convinto: non posso apprezzare il telegramma delle organizzazioni sindacali, né nella forma né nella sostanza, perché il Parlamento non può abdicare alle sue responsabilità, sulla base di accordi intervenuti fra Governo e sindacati: si svuoterebbe la funzione del Parlamento. Non posso accettarne — come ho detto — la forma: si presenta una istanza in termini così perentori, per altro, mentre una legge è sottoposta al vaglio del Parlamento.

Devo però aggiungere che sono convinto che, in una società pluralistica come la nostra, i sindacati hanno una loro ragione d'essere, perché possono portare il loro prezioso contributo nella formazione delle leggi; ma è bene che ciascuno resti nel campo delle proprie responsabilità.

Nel concludere questa mia dichiarazione, rinnovo la mia soddisfazione per i lavori della

Commissione, che finalmente è giunta ad una decisione definitiva.

BOFFARDI INES. Pur essendo favorevole ai fini che si prefiggeva questa proposta di legge e cioè rimediare alla carenza del personale infermieristico dal punto di vista quantitativo e qualitativo (estendendo agli uomini la partecipazione alle scuole per infermieri professionali e creando scuole con esternato) con l'intento principale di migliorare l'assistenza al malato che deve essere il centro delle nostre attenzioni, prestando a lui una assistenza più qualificata, dichiaro che mi asterrò dal votare questa legge che non ho nessuna esitazione a definire « fatta male » ed emendata dalla Commissione in senso peggiorativo (alcuni articoli sono addirittura in contrasto fra di loro). L'aver emendato la legge con l'abolire il limite di età per la frequenza alla scuola professionale e il non avere accettato di stabilire senza nessuna eccezione il possesso del diploma della scuola d'obbligo per tale scuola, è veramente in contrasto con il fine del miglioramento dell'assistenza al malato. Spero che il Senato rimedierà a questi errori. Non è con il concedere « qualificazioni gratuite » (rischiando di mandare accanto al malato persone impreparate e incapaci) che si migliora l'assistenza, ma promuovendo scuole e corsi specializzati veramente seri!

DE MARIA. Annuncio il voto favorevole della maggioranza del gruppo della democrazia cristiana e desidero rendere omaggio al Comitato ristretto ed alla Commissione che si sono trovati di fronte a due esigenze contrastanti: l'interesse dei malati e quello del personale infermieristico. A dire il vero l'ordinamento esistente non viene incontro a nessuna necessità dei malati; gli infermieri generici sono di gran lunga insufficienti alle più elementari esigenze e di qui gli inconvenienti, denunciati da varie parti, di infermieri generici che devono fare le veci di quelli professionali e di infermieri professionali che devono a volte sostituire il medico rischiando di contravvenire a norme del codice penale. Le norme vigenti risalgono al 30 settembre 1938.

LA BELLA. Si parla ancora della sanguisuga, ormai in disuso da molti anni.

DE MARIA. È peggio lasciare i malati senza assistenza, piuttosto che attuare un'assistenza, sia pure ancora incompleta, come

cerchiamo di fare con questo provvedimento. I criteri informativi della legge sono: l'apertura delle scuole-convitto ad uomini e donne e l'abolizione dell'internato obbligatorio.

Nelle norme transitorie abbiamo cercato di stabilire un principio valido per tutti, e nello stesso tempo di ampliare al massimo lo insegnamento pur nel rispetto delle attuali attrezzature; beninteso si tratta di una premessa per la prossima riforma di tutte le professioni parasanitarie, premessa che accettiamo come dichiarazione di buona volontà. Indubbiamente molte altre scuole dovranno essere istituite, ed anche le amministrazioni ospedaliere dovranno tenere conto di certe esigenze.

TANTALO. Desidero dichiarare che voterò a favore del provvedimento. Non vorrei infatti che la posizione da me assunta, nel corso della discussione, su particolari, anche se importanti aspetti del progetto di legge, facesse pensare che sono contrario ad esso. Ritengo, invece, valido ed opportuno il provvedimento nonostante il mancato accoglimento del mio emendamento soppressivo al numero 2 del secondo comma dell'articolo 8.

VENTUROLI. Colgo l'occasione per augurare buone feste al nostro Presidente, al rappresentante del Governo, ai colleghi ed al personale, che con tanta pazienza ha assistito e partecipato ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Contraccambio gli auguri a nome di tutti, ed a mia volta li rivolgo al Governo ed al personale. Mi congratulo con tutti perché pur tra qualche piccola divergenza e scatto di nervosismo, più che naturale in un'attività come la nostra, siamo riusciti a portare a termine questa legge che farà certamente del bene.

DE MARIA. Ci associamo agli auguri al Presidente, al Governo, ed al dottor Traversa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-

gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (Modificato dalla XI Commissione del Senato) (2334-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 ».

Il disegno di legge, da noi approvato il 17 giugno 1970, è stato modificato dalla XI Commissione del Senato nella seduta del 28 ottobre 1970. Non essendo presente il relatore, onorevole Andreoni, illustrerò io stesso brevemente le modifiche apportate dal Senato.

Al punto A della tabella, è stato aggiunto il seguente punto: « e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi per capo, in importazione lire 500, in esportazione lire 500 ».

Sempre alla tabella, al punto b) del capo D, è stato abbassato da 500 a 300 il diritto di visita per l'importazione. Al capo F, punto primo, è stato abbassato da 600 a 200 il diritto di visita per l'importazione.

Si tratta di un provvedimento di grande urgenza per gli operai del Biellese. Abbiamo ricevuto solleciti anche telefonici perché le industrie laniere versano in difficoltà. Ne sollecito pertanto l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

MASCOLO. A nome del mio gruppo dichiaro che voterò contro il disegno di legge, perché in base alle modifiche apportate dal Senato si fa sì che 600 milioni vadano nelle tasche degli operatori economici, mentre non si provvede affatto all'incremento ed alla tutela del patrimonio zootecnico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. L'articolo unico non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato la tabella nella seguente formulazione:

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina per capo	100	100
d) conigli per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroteri, insettivori, roditori, mammiferi, monotremi per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . . . per 100 Kg.	150	150
IV. Altri per 100 Kg.	500	500
C. * Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I . . per 100 Kg.	1.000	—
D. * Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale per 100 Kg.	500	—
II. Altri per 100 Kg.	1.000	—
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati . . per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati . per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati per 100 Kg.	450	—
F. - Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):		
I. Fresco, intero o scremato per 100 Kg.	600	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato per 100 Kg.	400	—
III. Latticello e siero di latte per 100 Kg.	100	—

* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
G. - Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini per 100 Kg.	500	—
H. - Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova per 100 Kg.	1.000	—
II. Uova in guscio per uso alimentare per 100 Kg.	200	—
III. Altri per 100 Kg.	500	—
I. - Miele naturale per 100 Kg.	1.000	—
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici per 100 Kg.	1.000	—
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami per 100 Kg.	50	—
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi per 100 Kg.	500	—
N. - Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria per 100 Kg.	50	—
O. - Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana per 100 Kg.	500	—
P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari per 100 Kg.	50	—
Q. - Cera d'api per 100 Kg.	500	—
R. - Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) . per 100 Kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale per 100 Kg.	100	—
S. - Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate per 100 Kg.	250	—
II. Secche o secche salate per 100 Kg.	300	—
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidi per 100 Kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati per 100 Kg.	200	—
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) . . per 100 Kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

Il Senato ha apportato le seguenti modifiche:

Alla lettera *A*, punto primo, ha aggiunto la voce:

e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi per capo: 500-500.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Alla lettera *D*, punto primo, voce *b*), è stata sostituita alla cifra di 500 lire quella di 800 lire.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Alla lettera *F*, punto primo, è stata sostituita la cifra 600 con la cifra 200.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

La tabella rimane pertanto così formulata:

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina per capo	100	100
d) conigli per 100 Kg.	1.000	1.000
e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi per capo	500	500
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroterri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . . . per 100 Kg.	150	150
IV. Altri per 100 Kg.	500	500
C. * Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I . . per 100 Kg.	1.000	—
D. * Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale per 100 Kg.	300	—
II. Altri per 100 Kg.	1.000	—
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati . . per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati . per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati per 100 Kg.	450	—
F. - Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):		
I. Fresco, intero o scremato per 100 Kg.	200	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato per 100 Kg.	400	—
III. Latticello e siero di latte per 100 Kg.	100	—

* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
G. - Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini per 100 Kg.	500	—
H. - Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uovo freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova per 100 Kg.	1.000	—
II. Uova in guscio per uso alimentare per 100 Kg.	200	—
III. Altri per 100 Kg.	500	—
I. - Miele naturale per 100 Kg.	1.000	—
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici per 100 Kg.	1.000	—
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami per 100 Kg.	50	—
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi per 100 Kg.	500	—
N. - Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria per 100 Kg.	50	—
O. - Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana per 100 Kg.	500	—
P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari per 100 Kg.	50	—
Q. - Cera d'api per 100 Kg.	500	—
R. - Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) per 100 Kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale per 100 Kg.	100	—
S. - Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate per 100 Kg.	250	—
II. Secche o secche salate per 100 Kg.	300	—
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidi per 100 Kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati per 100 Kg.	200	—
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) . . per 100 Kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta » (1991):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Restano pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 274, 596 e 898.

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 » (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2334-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Allocca, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Giannina Cattaneo Petrini, Ines Boffardi, Tantalò, De Maria, Ferrari, Graziosi, La Bella, Marchetti, Mascolo, Mazza, Monasterio, Morelli, Spinelli, Urso, Venturoli e Carmen Zanti Tondi.

È in congedo:

Andreoni.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO